PARMA CLIMA
CLIMATE AND ROBOTIC SOLUTIONS

CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER LE POMPE DI CALORE E SISTEMI IBRIDI

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Oggetto del contratto è la manutenzione ordinaria dell'impianto termico del Cliente, costituito da pompa di calore oppure da sistema ibrido pompa di calore + caldaia, esclusivamente per gli apparecchi identificati nel contratto e secondo le indicazioni dei rispettivi costruttori, la normativa applicabile e le operazioni espressamente comprese nel presente articolo.

1.2 Gli interventi di manutenzione ordinaria compresi nel contratto sono quelli applicabili alla tipologia di apparecchio indicata in contratto:

A) POMPA DI CALORE:

• Controllo dello stato generale dell'unità interna e dell'unità esterna, dei fissaggi accessibili e dell'assenza di danni evidenti.

• Controllo e pulizia ordinaria, ove accessibili senza smontaggi straordinari, delle batterie di scambio termico e delle griglie dell'unità esterna; rimozione di foglie e detriti accessibili.

• Controllo dei filtri e delle parti accessibili del circuito aria, con pulizia ordinaria ove prevista dal costruttore.

• Controllo dello scarico della condensa e dell'eventuale sistema di raccolta, ove presente e accessibile.

• Controllo delle tubazioni idrauliche e frigorifere accessibili, dell'isolamento e della presenza di eventuali perdite o anomalie evidenti.

• Controllo dei collegamenti elettrici accessibili, dei dispositivi di sicurezza e delle segnalazioni di allarme, senza interventi invasivi.

• Verifica dei parametri di funzionamento disponibili tramite i comandi o gli strumenti diagnostici previsti dal costruttore, inclusi, ove applicabili, temperature di mandata e ritorno, modalità di riscaldamento/raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.

• Controllo del funzionamento generale, dei cicli di sbrinamento quando verificabili e della regolazione, con segnalazione al Cliente di anomalie e necessità di ulteriori interventi.

• Controlli sul circuito refrigerante e adempimenti documentali previsti dalla normativa vigente, quando applicabili e nei limiti delle abilitazioni richieste.

• Verifica corretta carica gas refrigerante

• Controllo Efficienza Energetica

B) CALDAIA, ove presente:

• Prova tenuta di circuito gas in caldaia.

• Controllo e pulizia dello scambiatore lato fumi, del bruciatore e della camera di combustione.

• Controllo dei dispositivi di sicurezza.

• Controllo della corretta evacuazione dei prodotti della combustione.

• Controllo delle tarature del bruciatore, del globale funzionamento dell'apparecchio con segnalazione e sostituzione, previa autorizzazione del proprietario, di eventuali componenti.

• Verifica delle prestazioni in fase di produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento.

• Emissione e aggiornamento della documentazione tecnica prevista dalla normativa applicabile, nei limiti delle attività indicate per ciascun piano di manutenzione.

Sono esclusi dalla manutenzione ordinaria gli smontaggi complessi, le riparazioni, la sostituzione di ricambi, la ricarica del refrigerante, la bonifica chimica dei circuiti e le attività non espressamente elencate, salvo accordo scritto separato.

L'eventuale pulizia chimica o meccanica da depositi calcarei, fanghi o impurità, quando richieda attività ulteriori rispetto alla manutenzione ordinaria, sarà preventivata e addebitata al prezzo di listino Parma Clima in vigore al momento, previa informazione al Cliente.

Le verifiche di combustione sono effettuate esclusivamente sulle caldaie per le quali siano previste dalla normativa e dalla tipologia di apparecchio. Esse possono comprendere, ove applicabili:

• Verifica temperatura fumi ed ambiente.

• Verifica di CO2, O2, CO.

• Verifica perdita di calore sensibile.

• Controllo del rendimento di combustione.

• Verifica del sistema di aerazione locali.

1.3 Gli interventi effettuati sono registrati nella documentazione tecnica prevista dalla normativa applicabile, compreso il libretto di impianto e il rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE).

1.4 Il presente accordo contiene servizi e coperture che avranno validità ed efficacia a decorrere dal giorno successivo alla data della stipula.

Il "DIRITTO FISSO DI CHIAMATA" comprende il tempo necessario per il tecnico per giungere presso il sito d'intervento, nonché le spese per la gestione della chiamata ed organizzazione dell'appuntamento.

Il "DIRITTO FISSO DI CHIAMATA GRATUITO" valido per i piani IMMERGAS HOME ELECTRIC DELUXE E IMMERGAS HOME HYBRID DELUXE prevede l'esenzione dal pagamento del diritto fisso di chiamata per gli interventi fuori dalla manutenzione ordinaria, nei limiti della copertura commerciale concordata. Il diritto resta dovuto quando la richiesta non sia imputabile a un malfunzionamento del generatore, ad esempio per ripristino della pressione dell'impianto, impostazioni errate, interruttori disattivati, batterie scariche o altre cause esterne all'apparecchio.

Il “DIRITTO FISSO DI CHIAMATA SENZA MAGGIORAZIONE NEL WEEKEND” valido per i piani IMMERGAS HOME ELECTRIC BASIC E IMMERGAS HOME HYBRID BASIC esclude la maggiorazione del diritto fisso di chiamata normalmente applicata agli interventi svolti nell’ambito del servizio di reperibilità “7 su 7”, nei giorni e negli orari in cui tale servizio è attivo. Il diritto resta dovuto quando la richiesta non sia imputabile a un malfunzionamento del generatore, ad esempio per ripristino della pressione dell’impianto, impostazioni errate, interruttori disattivati o batterie scariche. Il servizio non può essere garantito limitatamente ad alcuni giorni dell’anno in caso di carenze di personale dovute a temporanea indisponibilità documentabile, malattia ovvero a cause di forza maggiore, quali eventi atmosferici eccezionali, Festività Nazionali, ecc.

Art. 2 – SERVIZI E/O INTERVENTI ESCLUSI DAL CONTRATTO

Sono escluse dal presente contratto le richieste di riparazione relative agli interventi di manutenzione e/o riparazione:

• riparazioni, ricerca guasti approfondita, sostituzioni di componenti e ricariche del circuito frigorifero della pompa di calore, salvo che siano espressamente incluse in una specifica copertura scritta. Le verifiche ordinarie e visive previste dall’art. 1 restano comprese; eventuali controlli obbligatori sul circuito refrigerante saranno svolti nei casi e con le modalità previste dalla normativa applicabile;

• interventi su componenti esterni al generatore e non espressamente inclusi nel servizio, nonché guasti derivanti da condizioni d’uso errate, mancanza di alimentazione elettrica o idraulica, rubinetti chiusi, impostazioni errate o mancato rispetto delle istruzioni del costruttore;

• guasti provocati dall’intervento di terzi, personale non autorizzato o tentativi di riparazione del Cliente, nonché errate manovre da parte del Cliente;

• riparazioni su impianti solari termici abbinati al generatore di calore, anche se integrati;

• episodi determinati dall’azione cruenta dell’uomo, quali sommosse, guerre, incendi dolosi, furti o atti vandalici;

• da particolari configurazioni degli impianti idraulici, gas o elettrici collegati al generatore di calore oppure da sporco, sabbia od incrostazioni provenienti dagli stessi, nonché uso improprio dell’apparecchio;

• riparazioni su elementi esterni al generatore non espressamente compresi nel contratto, quali distribuzione idraulica, terminali, valvole di zona, circolatori esterni, accumuli, sistemi di regolazione separati, canne fumarie e impianti solari. Per la pompa di calore, la pulizia ordinaria accessibile delle superfici e dei filtri è compresa nei limiti indicati all’art. 1; riparazioni o smontaggi ulteriori sono esclusi;

• smontaggio di mobili, opere edili, rimozione di ostacoli o interventi che richiedano ponteggi, gru o mezzi di sollevamento per accedere all’apparecchio o all’unità esterna;

• manodopera secondo tecnico se necessaria;

• guasti dovuti a calcare, fanghi, corrosione, impurità o presenza di aria nel circuito idraulico, nonché a mancata pulizia o manutenzione di componenti esterni;

• riparazioni di guasti determinati da calamità naturali, eventi atmosferici quali fulmini, gelo, infiltrazioni d'acqua nonché movimenti di assestamento, terremoti, cedimenti strutturali ecc.;

• adeguamento del generatore di calore a norme di nuova emanazione;

• eventuali interventi richiesti dal Cliente non riconducibili ad operazioni e/o coperture previste dal contratto, che saranno soggette al listino PARMA CLIMA in vigore al momento.

VALORIZZAZIONE ECONOMICA INTERVENTI ESCLUSI DAL CONTRATTO

- Comunicazione F-Gas: 20€
- Ogni PDC (Pompa di Calore) o VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) aggiuntiva: 70€
- Igienizzazione split: 20€
- Igienizzazione fancoil: 35€
- Manodopera 2° tecnico a forfait: 60€ per impianti Immergas e 90€ per impianti Clivet

Art. 3 – RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

3.1 Il CAT assume la responsabilità per le prestazioni eseguite secondo le vigenti Leggi e norme UNI, impegnandosi a sottoscrivere ed aggiornare il "Libretto di impianto" per le parti di competenza.

3.2 Sono escluse dal presente contratto le responsabilità relative alla gestione e conduzione di impianti termici unifamiliari o condominiali in qualità di Terzo Responsabile.

3.3 Il CAT si assume la responsabilità degli interventi tecnici sull'impianto termico effettuati dal proprio personale, o in alternativa da personale da lui incaricato avente i requisiti tecnici e normativi previsti dalle vigenti norme.

3.4 Ogni intervento tecnico o di manutenzione sull'impianto disposto dal Cliente senza autorizzazione esplicita del CAT è estraneo all'ambito del presente contratto. Il CAT non risponde delle conseguenze imputabili a interventi di terzi non autorizzati, fatto salvo i diritti inderogabili del Cliente previsti dalla legge.

3.5 Il CAT garantisce il risultato di qualità e sicurezza delle proprie prestazioni limitatamente a quanto dichiarato al momento della compilazione della documentazione rilasciata al termine dell'intervento. Anomalie, difetti, inconvenienti od irregolarità di funzionamento dell'impianto o della caldaia, ove presente che si dovessero verificare successivamente per cause naturali o che non siano rilevabili dal CAT durante le operazioni di manutenzione non sono oggetto del presente contratto e pertanto non fanno sorgere alcuna responsabilità del CAT.

3.6 Nel caso fosse necessario sostituire alcune parti del generatore di calore in seguito al loro guasto, il CAT si impegna ad utilizzare solo parti di ricambio originali o assolutamente equivalenti.

3.7 Il CAT esegue le verifiche e le operazioni previste dal contratto, ma la manutenzione non costituisce garanzia di assenza di guasti futuri né assicura il funzionamento continuativo dell'apparecchio. Il Cliente deve rispettare le istruzioni d'uso, garantire condizioni corrette di installazione e alimentazione e segnalare tempestivamente anomalie. Restano esclusi i guasti a componenti esterni non compresi nel contratto.

3.8 Il Cliente si impegna a versare al CAT il corrispettivo annuo ad ogni intervento di manutenzione ordinaria.

3.9 L'utente, visto come proprietario o occupante dell'unità immobiliare servita dall'impianto, risulta unico responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto e può essere soggetto a sanzioni per la sua mancata manutenzione. Nel suo interesse, quindi, deve dare massima disponibilità alla programmazione degli interventi e attuare ogni eventuale indicazione che il CAT dovesse rivolgergli in materia di sicurezza.

3.10 La visita annuale del tecnico, come anche la prova di combustione, verrà programmata dal CAT alla scadenza preventivamente concordata tra le parti. Ove non fosse possibile effettuare la visita, alla data concordata con il Cliente, il CAT fisserà un secondo appuntamento definitivo. Il Cliente potrà chiedere un rinvio sino a uno

(1) giorno lavorativo prima della data concordata. Qualora in sede di appuntamento il cliente rimandi il sopralluogo di oltre 1 mese farà decadere automaticamente la copertura ed i diritti ad esso collegati, di fatto dando al CAT facoltà di recedere dal contratto stesso. In ogni caso, al terzo tentativo infruttuoso di fissare l'appuntamento decadono gli obblighi del CAT nei confronti del Cliente, che nulla potrà chiedere a titolo totale o parziale indennizzo o riduzione del prezzo pattuito.

3.11 Al personale tecnico del CAT deve essere assicurato il libero accesso in sicurezza agli apparecchi, in occasione della visita concordata. Non sono inclusi interventi che necessitano dell'utilizzo e/o l'affitto di ponteggi o gru.

3.12 Il CAT garantisce per due anni eventuali componenti installati ed il lavoro di installazione degli stessi.

Art. 4 – QUALIFICAZIONE DEL CAT

4.1 Il CAT dichiara di essere in possesso della qualificazione richiesta per la manutenzione degli impianti termici individuali ed in particolare di essere in possesso dell'abilitazione prevista dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 per gli impianti descritti all'art. 1, comma 1, lettera A lettera B, lettera C, lettera D, lettera E e lettera G, nonché di operare in ottemperanza alle norme di sicurezza e della buona tecnica fissate da UNI e CEI. Il CAT dispone inoltre dell'abilitazione F GAS. Il CAT si impegna inoltre a fare svolgere le attività oggetto del presente contratto solo a personale adeguatamente istruito ed in possesso dei requisiti tecnici adeguati. Gli impianti oggetto del servizio sono coperti da una polizza di assicurazione per responsabilità civile con un massimale di euro 3.000.000,00, per eventuali danni provocati da responsabilità del Tecnico Parma Clima.

Art. 5 – STATO DELL'IMPIANTO TERMICO

5.1 Il CAT al momento della prima verifica di combustione e/o manutenzione, verifica la conformità dell'impianto termico (e degli apparecchi eventualmente descritti all'art. 1) alla disciplina di legge e tecnica vigente, in particola-re alle leggi 6 dicembre 1971 n. 1083 e 5 marzo 1990 n. 46 e successive modifiche e integrazioni.

5.2 Nel caso in cui l'impianto termico e/o gli apparecchi a gas oggetto del presente contratto non siano conformi a quanto indicato al precedente comma 1, il CAT indicherà le operazioni da svolgere per l'adeguamento ed attenderà una regolarizzazione dell'impianto per 60 giorni. In caso di mancata

regolarizzazione dell'impianto da parte del Cliente, il CAT può recedere il contratto. In questo caso il Cliente dovrà corrispondere il costo delle operazioni effettuate in vigenza del contratto stesso.

Art. 6 – SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE O DELLA POMPA DI CALORE

6.1 Se il CAT rileva che la caldaia non rispetta i requisiti di efficienza o sicurezza applicabili, oppure che la pompa di calore presenta condizioni di degrado o guasti tali da rendere non conveniente o non sicuro il suo mantenimento in servizio, ne informa il Cliente e indica, per quanto possibile, gli interventi consigliati. La valutazione non equivale a una diagnosi completa se questa richiede attività escluse dal contratto.

6.2 Qualora il Cliente non provveda agli interventi di adeguamento o sostituzione ritenuti necessari per ragioni di sicurezza o conformità normativa, il CAT potrà recedere dal contratto, previa comunicazione scritta. Restano dovuti i corrispettivi per le prestazioni già eseguite.

Art. 7 – PERIODICITÀ DELLA MANUTENZIONE

7.1 La manutenzione ordinaria è programmata con la periodicità indicata dal costruttore e dalla normativa applicabile. Salvo diversa indicazione riportata nel contratto o richiesta del costruttore, la visita è prevista annualmente. Per i sistemi ibridi, le operazioni e le verifiche sono effettuate separatamente sulla pompa di calore e sulla caldaia, secondo quanto applicabile a ciascun componente.

7.2 La verifica dei prodotti della combustione e il rilascio del relativo rapporto sono effettuati esclusivamente per la caldaia, con la periodicità prevista dalla normativa vigente e in base alla tipologia e alla potenza dell'apparecchio. Tale verifica non si applica alla sola pompa di calore.

7.3 L'inizio del periodo annuale viene considerato a partire dalla data di stipula del contratto.

Art. 8 – DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO, DISDETTA

8.1 La durata del contratto è fissata in due anni salvo disdetta o salvo una diversa indicazione al campo "DATA SCADENZA CONTRATTO", se indicata.

Art. 9 – RECESSO

9.1 Il CAT può recedere dal contratto senza alcun onere nel caso in cui l'impianto termico subisca interventi tecnici da parte di personale non autorizzato dal CAT stesso e nei casi previsti dall'art. 5 e dall'art. 6 del presente contratto.

9.2 Il Cliente può recedere dal contratto purché tenga indenne il CAT delle spese sostenute e dai lavori eseguiti.

9.3 Il CAT può recedere dal contratto purché restituisca all'utente il corrispettivo già incassato per servizi o prestazioni non eseguite.

9.4 Il Cliente può altresì recedere dal contratto entro 14 gg. decorrenti dalla stipulazione così come previsto dal Codice del Consumo ed alle condizioni e con le forme ivi previste. Resta precisato ed inteso dal cliente che il diritto di recesso previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n°206/2005, gli è precluso ai sensi dell'art. 59 lett. a), qualora il Cliente abbia già utilizzato il servizio durante il periodo di possibile recesso.

9.5 Il recesso dovrà essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Art. 10 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie dovessero sorgere sull'interpretazione del presente contratto, o sulla sua esecuzione si conviene fin d'ora che sarà competente il foro del Tribunale di Parma.

Art. 11 – PRIVACY INFORMATIVA ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Parma Clima, in qualità di Titolare del trattamento, raccoglie e tratta i dati personali inerenti al presente contratto ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n°196/2003, con informativa sul sito www.Parmaclima.it